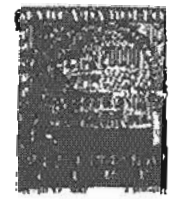

COMUNE DI

Provincia di Salerno

Repertorio n° 322

CONTRATTO DI APPALTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI.

L'anno duemiladue, il giorno tredici, del mese di Maggio, alle ore 13,00, in nella Casa Comunale sita in innanzi a me Segretario del Comune di autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del T.U. Ordinamento degli EE.LL. – D.Lg.vo n° 267, del 18 Agosto 2000, si sono personalmente costituiti i Signori :

a) ed ivi residente alla via (c.d. , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Pubblica Illuminazione e Servizio Cimiteriale del Comune di il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, (Partita IVA n°).

b) Il nato a e residente in (Codice Fiscale), il quale interviene nel presente Atto, in nome e per conto della Società "EMILIO ALFANO S.p.A." con sede sociale in Arzano (NA), Corso Salvatore D'Amato, n° 47, Codice Fiscale 01321970632 – Partita IVA 01256441211, iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese n° 857-72, R.E.A. NAPOLI n.283476, giusta procura del 21 Novembre 2000, Rep. N. 78673, per notar Paolo Morelli di Napoli.

Dell'identità personale dei costituiti, io Segretario Comunale, sono certo e gli stessi d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni a questo atto.

PREMESSO:

- **Che** con deliberazione consiliare n.58 del 29.12.2001, veniva accolta la proposta rappresentata dal Responsabile del servizio interessato relativa al sistema di realizzazione dei lavori pubblici mediante la forma della concessione;
- **Che** con Determina n° 3 del 28 Gennaio 2002, il Responsabile del servizio ha approvato lo schema di capitolato del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero Comunale per anni 30 (trenta), formato da 20 articoli, relativo all'affidamento della concessione per la costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nel Cimitero Comunale, senza oneri per il Comune, alle condizioni tutte espresse nella Convenzione, allegata alla succitata determina, che qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti;
- **Che** il bando di gara del 15 Febbraio 2002, veniva regolarmente pubblicato all'Albo pretorio dal 15.02.2002 al 18.03.2002, nonché trasmesso ai Comuni viciniori;

Che in data 26 Aprile 2002, veniva espletata la gara e si aggiudicava la stessa alla società " Emilio Alfano s.p.a." ;
Che con determina n.27 del 26 Aprile 2002, veniva approvato il verbale di gara e si aggiudicavano definitivamente i lavori in parole alla predetta società;

- **Che** con determina n.29 del 29 Aprile 2002, venivano approvati i regolamenti per la gestione del servizio e dell'utenza;
- **Che** l'impresa concessionaria ha prodotto la documentazione di rito ed è stata accertata l'insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui l'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n° 575 e succ. mod. ed int. nel rispetto della legge 17 Gennaio 1994, n° 47, e delle disposizioni attuative di tale legge, approvate con Dec. L.vo 08 Agosto 1994, n° 490 e succ. mod. e del D.P.R. n° 592/98 in materia di normativa antimafia.

Tutto ciò premesso i suddetti comparenti, dichiarando di riconoscere ed accettare la superiore narrativa che deve ritenersi parte integrante del dispositivo seguente, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1
(descrizione del servizio)

Il Comune di legalmente rappresentato dal
concede alla società "Emilio Alfano S.p.A., con sede sociale in Arzano (NA) al Corso Salvatore D'Amato, n° 47, Partita IVA 01256441211, rappresentata come sopra dal che accetta, la concessione, con diritto di privativa, della costruzione ed esercizio degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nel Cimitero Comunale di

ARTICOLO 2
(disciplinare di concessione)

La concessione si intende affidata ed accettata sotto la piena ed assoluta osservanza di tutte le norme stabilite nella citata Convenzione, approvata con determina n° 3 del 28.1.2002, che coevamente al presente atto viene sottoscritta dai contraenti in segno di accettazione,ed allegata sotto la lettera "A".

ARTICOLO 3
(durata del contratto)

La durata della concessione è stabilita in anni 29 (ventinove) a decorrere dalla data di attivazione del servizio, così come stabilito all'art. 4 del disciplinare di Concessione;

ARTICOLO 4
(tariffe per l'utenza)

Le tariffe d'utenza, escluso I.V.A., sono pari a

a) **Euro 14,73** (quattordici/settantantre), per diritto di allaccio per ogni nuovo attacco di lampada votiva eterna sia nelle cappelle private che quelle comunali;

b) **Euro 14,73** (quattordici/settantantre), quale canone annuale per ogni lampada votiva eterna accesa.

Per la dimostrazione della copertura degli investimenti, le parti rinviano al piano economico-finanziario, che ai sensi dell'art.19, comma 2bis, della legge n.109/94, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

ARTICOLO 5
(compenso)

La concessionaria, a titolo di canone di concessione, corrisponderà al Comune un corrispettivo **pari al 12% (dodicipercento) sulle tariffe di utenze**, già indicate al precedente articolo 4 del presente contratto. Inoltre, la concessionaria provvederà a farsi carico per tutta la durata della concessione dei costi di manutenzione degli impianti elettrici relativi ai lampioni ed ai locali-servizi esistenti nell'area cimiteriale.

ARTICOLO 6
(garanzie)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la costituita Società concessionaria ha prodotto la cauzione definitiva con atto di fideiussione n°101290421465.57 del 9.5.2002 emessa dalla LIGINVEST s.p.a per un valore di Euro 4.610,00, agli atti del Comune.

ARTICOLO 7
(obblighi dell'applatatore in mateia di tutela dei lavoratori)

L'appaltatore è tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e tutela dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali.di lavoro della categorie, e degli accordi integrativi locali.

ARTICOLO 8
(decadenza)

Il presente contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando l'appaltatore sia sottoposto a procedura di fallimento,concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.
In caso di trasformazione della stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.
Si riterrà inoltre risoluto quando l'impresa concessionaria non rispetterà i termini di pagamento entro il 31 marzo di ogni anno successivo e secondo le modalità di cui all'art. 14 del "Disciplinare di Concessione".

ARTICOLO 9
(risoluzione)

L'amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti dalla legislazione speciale in materia, nei casi previsti dal codice civile, nonché nei seguenti casi :

a) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza e di inquinamento;
b) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
c) grave negligenza o frode della ditta;
d) ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
e) mancata presentazione della cauzione o polizza assicurativa, nonché del "piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori".
f) Violazione delle norme dei regolamenti di gestione e d'utenza.

ARTICOLO 10
(capacità a contrarre)

Il Sig. , legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del D.L. 19 Settembre 1993, n° 369, convertito nella Legge 15 Novembre 1993, n° 461 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11
(osservanza delle norme di sicurezza)

L'appaltatore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavori e dei terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. del 19 Settembre 1994, n° 626 in materia di prevenzione e protezione.

ARTICOLO 12
(controlli)

L'Ufficio Tecnico Comunale effettua controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme contrattuali senza necessità di preavviso.

ARTICOLO 13
(reperibilità)

L'appaltatore deve garantire una reperibilità permanente, attraverso l'indicazione precisa di un numero telefonico e di un numero di fax. La presente costituisce condizione essenziale del contratto

ARTICOLO 14
(spese)

Le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuato, sono a carico della società concessionaria.
Il valore complessivo del presente atto è determinato in complessive Euro 46.108,00,pari al valore presento dei corrispettivi dovuti all'Ente nel periodo della presente concessione.

ARTICOLO 15
(Disposizioni transitorie)

Il presente atto riguarda forniture soggette ad IVA nelle misure di legge, per cui sconta, in sede di registrazione, l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/86.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, che qui si intendono integralmente richiamati. Il Foro competente in caso di lite è quello di Salerno.

RICHIESTO,
io segretario ho redatto il presente atto con mezzi informatici su fogli resi legali,di cui occupa n.5 facciate, compresa quella delle firme, e letto alle parti costituite che l'approvano per essere conforme alla loro volontà , lo sottoscrivono in margine e fine con me segretario.

PER IL COMUNE

PER LA SOCIETA'

EMILIO ALFANO S.p.A.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato "A"

Allegato "A" alla Determina del Responsabile del Servizio Pubblica Illuminazione
- **n. 3 del 28 gennaio 2002 - Prot. Gen. n.380 del 28.1.2002**

COMUNE DI

Provincia di Salerno

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE D'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE

Impresa Concessionaria :	Comune di
Sede legale:	- CAP
	Provincia di Salerno
Codice fiscale	82003550652
Partita I.V.A.	
Telefono	
Fax	

S O M M A R I O

ARTICOLO PAGINA	DESCRIZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1

ART. 2 – CONTRATTO 1

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO 1

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE 2

ART. 5 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI 2

ART. 6 – TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE 2

ART. 7 – VERIFICHE 3

ART. 8 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 3

ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 3

ART. 10 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE 4

ART. 11 – PENALI 4

ART. 12 - TARIFFE D'UTENZA 5

ART. 13 – REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI 5

ART. 14 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE 6

ART. 15 - CAPPELLE SEPOLCRALI 6

ART. 16 – DIVIETI E MANOMISSIONI 6

ART. 17 – RISCATTO 6

ART. 18 - SUB APPALTO 7

ART. 19 – REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 7

1) SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA 7

2) SERVIZIO LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE 8

ART. 20 - FORO COMPETENTE.....8

ARTICOLO 1

- OGGETTO DELLA CONCESSIONE -

La concessione cui al presente Disciplinare ha per oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per l'illuminazione votiva, etema ed occasionale, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale e in futuri ampliamenti di questo, nonché, in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente.

La concessione resta affidata in regime d'esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale.

ARTICOLO 2

- CONTRATTO -

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso consequenziale, nulla escluso od eccettuato, sono a carico dell'impresa Concessionaria che, ai fini fiscali, dichiara di essere iscritta all'Ufficio I.V.A. di Napoli con il n. di partita I.V.A. 01256441211.

Copia autentica del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione al competente Ufficio del Registro, sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mezzo raccomandata A.R..

ARTICOLO 3

- CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO -

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, provvederà alla costruzione degli impianti occorrenti per la distribuzione d'energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (sistema SELV- norme CEI 64-8) per l'illuminazione votiva, etema ed occasionale, delle strutture funerarie esistenti nel/i Cimitero/i Comunale/i secondo i criteri e le modalità indicate nel progetto presentato in sede di gara.

Gli impianti dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (norme CEI) e alla Legge 05 Marzo 1990, n° 46.

La concessionaria, prima dell'inizio dei lavori, ove non già presentato in sede di gara, dovrà produrre il progetto esecutivo al fine della preventiva approvazione da parte dell'Ente concedente.

ARTICOLO 4
- DURATA DELLA CONCESSIONE -

La durata della concessione è stabilita in anni 29 (ventinove), come offerto in sede di gara, al fine di garantire all'impresa Concessionaria l'ammortamento dei costi posti a suo carico per la costruzione degli impianti oggetto della concessione.
La decorrenza della medesima è stabilita dalla data d'attivazione del servizio che sarà documentata ai sensi del successivo art. 6.

ARTICOLO 5
- LOCALE MISURATORE E ATTREZZI -

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a

ARTICOLO 7

- VERIFICHE -

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà, con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge ed ai criteri costruttivi di cui al progetto esecutivo depositato presso l'Ente medesimo.

L'Ente, inoltre, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza del "Regolamento di Gestione", come integrato con le modalità di gestione proposte in sede di gara, e delle tariffe praticate dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del presente Disciplinare e, in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché, di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ARTICOLO 8

- ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE -

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà all'esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, polizza assicurativa Responsabilità Civile a copertura di tali rischi con massimali non inferiore a Euro 1.032.913,79 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici/79) per ogni sinistro.

ARTICOLO 9

- MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI -

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché, delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze.

ARTICOLO 10

- AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE -

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza d'ampliamenti del Cimitero, nonché, a realizzare gli impianti oggetto della concessione de quo in eventuali nuovi Cimiteri che dovessero essere costruiti durante la validità della presente concessione. Per tali realizzazioni la Concessionaria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 3.

Qualora le suddette realizzazioni interessino una superficie di almeno 500 mq, ovvero occorrano per alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionaria, previa formale istanza, usufruirà di una proroga della concessione di minimo cinque anni a decorrere dalla data di naturale scadenza.

Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti. Nel caso non si dovesse pervenire ad un accordo si farà ricorso all'arbitrato come disposto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

- PENALI -

Nel caso non fosse rispettato, per cause imputabili alla concessionaria, il tempo offerto dalla stessa per la realizzazione degli impianti oggetto della concessione de quo, indicato al precedente art. 6, sarà applicata una penale pari a Lire 500.000, se il ritardo rientra nei primi successivi trenta giorni lavorativi, e Lire 50.000 per ciascun ulteriore giorno lavorativo.

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata A.R., entro il termine fissato dall'Ente concedente, questo potrà comminare una sanzione, nella misura massima del 10% del canone di concessione riferito all'anno precedente.

ARTICOLO 12

- TARIFFE D'UTENZA -

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al Regolamento di Gestione, dovranno corrispondere alla Concessionaria, le seguenti tariffe, come determinatisi in sede di gara :

A) - Euro 14,73 (quattordicivirgolasettantatre), una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunzione di una lampada ad una già esistente;

B) - Euro 14,73 (quattordicivirgolasettantatre), annui per ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente, comprensive di: manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. e successive nuove imposte, nonché, compatibilmente con lo statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo d'imposta comunale stabilita dalla Civica Amministrazione con apposito provvedimento.

ARTICOLO 13

- REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI -

La Concessionaria ha diritto alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente Disciplinare, secondo i criteri e la frequenza definiti in sede di gara.

A tal fine la concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con A.R., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri d'aggiornamento.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

ARTICOLO 14

- CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE -

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al Comune un canone di concessione da calcolarsi in ragione del

12 % (dodici) rispetto ai canoni riscossi dagli utenti di cui alle voci A e B del precedente articolo 12.

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 Marzo successivo l'anno cui riferito. Il versamento dovrà essere accompagnato da un prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere indicati, per ogni mese, il numero delle lampade accese, dei nuovi contratti evasi nel corso dell'anno e delle richieste di distacco. L'Ente concedente potrà eventualmente richiedere l'elenco nominativo delle Utenze.

I valori riferiti al canone di concessione, che verranno a determinarsi in sede d'aggiudicazione, saranno adeguati, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe d'utenza.

ARTICOLO 15

- CAPPELLE SEPOLCRALI -

Le Congregazioni, le Società o le altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali insistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

ARTICOLO 16

- DIVIETI E MANOMISSIONI -

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

ARTICOLO 17

- RISCATTO -

Qualora il Comune concedente intendesse gestire il servizio in economia, secondo le modalità che andrà a stabilire, ha la facoltà, non prima che siano

trascorsi 10 anni di concessione, di procedere al riscatto degli impianti elettrici previa la corresponsione alla concessionaria di un importo pari al valore residuo degli investimenti al netto degli ammortamenti annuali come documentato nel piano economico finanziario allegato al contratto di concessione, nonché, del prezzo offerto in sede di gara

Tale concessione, ove non pervenisse legale disdetta da una delle parti, mediante raccomandata A.R., s'intenderà rinnovata per eguale periodo; in tal evenienza, la Concessionaria è tenuta a rinunciare al contributo richiesto in sede di gara e ad incrementare il canone di concessione, che a quel tempo si verrà a determinare, in ragione del 10 %.

Alla scadenza della concessione, ove non si addivenisse alla rinnovazione, il Comune concedente, provvederà a corrispondere alla concessionaria il contributo richiesto in sede di gara. La concessionaria provvederà, non prima della suddetta rimessa, alla consegna degli impianti in perfetta efficienza, previa la dismissione contestuale del servizio.

ARTICOLO 18

- SUB APPALTO -

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre, in considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché, trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente Disciplinare, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di concessione e dal relativo contratto di concessione.

ARTICOLO 19

- REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO -

La Concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva, eterna ed occasionale, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni insistenti nel Cimitero Comunale con le direttive di seguito indicate, nonché, secondo le modalità di gestione, allegate al presente disciplinare, proposte dalla Concessionaria in sede di gara che, approvate implicitamente dall'Ente concedente contestualmente all'aggiudicazione formale, devono ritenersi parte integrante del presente articolo.

1) <u>SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA</u>

a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31/12 ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto.

b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile d'anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. non oltre il 31/12. La concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31/3 e introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera A) del presente regolamento.

c) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31/3 di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che sono quantificate forfetariamente in Euro 1,03 (unovirgolazerotre) per ciascun bollettino emesso. Unica prova d'avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall'Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a ciò preposto.

d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto.

e) La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti a lui inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziari, al netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione.

g) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'Utente.

h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'Utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'art. 12, lettera A).

2) <u>SERVIZIO LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE</u>.

In particolari ricorrenze, quali la Commemorazione dei Defunti, del Santo Natale, della Santa Pasqua ed anniversari, gli utenti possono richiedere l'accensione straordinaria di lampade occasionali, in numero non inferiore a 5

(cinque) e minimo per 2 (due) giorni, ovvero, per i giorni stabiliti dalla Concessionaria alle condizioni espresse nel Regolamento di Gestione.

ARTICOLO 20
FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di concessione, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di Salemo.